

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 1949

(7<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ricostituzione del Comune di Armo (Imperia) » (N. 173) (Approvato dalla Camera dei deputati):

|  |      |    |
|--|------|----|
| PRESIDENTE . . . . .                     | Pag. | 27 |
| BOGGIANO PICO, <i>relatore</i> . . . . . |      | 27 |
| BUBBIO . . . . .                         |      | 28 |

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Lepore, Lodato, Marani, Merlin Umberto, Minoja, Molè Salvatore, Raffeiner, Riccio, Sacco.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Ricostruzione del comune di Armo (Imperia) » (N. 173) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Lucifredi: « Ricostruzione del comune di Armo (Imperia) ».

Dichiara aperta la discussione generale.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Durante il periodo fascista si fecero molti concentramenti di comuni e, tra gli altri, quello di Armo con Pieve di Teco. Si richiede ora la ricostruzione del comune di Armo che ha una ragione di vita autonoma anche dal lato finanziario; inoltre esso dista sette chilometri dal capoluogo e vi sono delle strade da percorrere pressochè impraticabili, di modo che gli abitanti che devono recarsi al capoluogo per le loro esigenze amministrative, lo fanno con grave disagio. Queste sono le ragioni per le quali, dopo la liberazione, è stata richiesta l'autonomia, a favore della quale esiste, con ampia documentazione, l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Pieve di Teco, della Giunta provinciale amministrativa di Imperia e vi è anche un rapporto del prefetto, nel quale, considerato il disagio da parte degli abitanti di quel comune nel recarsi a Pieve di Teco per tutti gli atti amministrativi che loro occorrono e data la cattiva condizione delle strade, si ritiene consigliabile dare l'autonomia a questo comune, in considerazione delle sue disponibilità finanziarie.

Debbo far presente però che esiste una pregiudiziale, sollevata anche dalla Commissione della Camera dei deputati, che essendo questi

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

7ª RIUNIONE (2 febbraio 1949)

raggruppamenti per la Costituzione demandati ai Consigli regionali, i quali non sono ancora costituiti, sarebbe necessario rimandare la ricostituzione di questo comune. A voto unanime fu approvato dalla Camera un ordine del giorno, secondo il quale si può, in attesa della formazione dei consigli regionali, approvare la legge.

In seguito a queste dichiarazioni, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

BUBBIO. Prima di passare all'esame degli articoli, ritengo sia necessario votare l'ordine del giorno approvato in proposito dalla Commissione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione tale ordine del giorno, così formulato:

« La Commissione permanente degli affari interni della Camera dei deputati;

considerato che nessun dubbio può sussistere che sino a quando, a norma della IX disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana, non saranno state adeguate alle esigenze delle autonomie locali ed alla competenza legislativa attribuita alle regioni, restano in vigore le disposizioni del titolo II, capo I, del Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1943, n. 383;

ritiene che nessun ostacolo sussista a che il Governo provveda all'istruzione ed alla soluzione delle pratiche dirette alla ricostituzione dei comuni ed in genere alla variazione delle circoscrizioni comunali ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco con regio decreto 14 luglio 1928,

n. 1862, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Pongo infine in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Faccio presente che, in seguito a sollecitazione dei relatori, gli altri disegni di legge all'ordine del giorno sono rinviati ad altra seduta.

La riunione termina alle ore 11,35.